



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 40/36 del 4.8.2020

**MODALITA' OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
IN CONTO CANONI E IN CONTO CAPITALE PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE
FINANZIARIA AGEVOLATA**

Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

**Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREMESSA

Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e si applicano esclusivamente alle operazioni di locazione finanziaria stipulate a decorrere dal 2 gennaio 2020.

Le stesse disciplinano:

- 1) la concessione di contributi in conto canoni previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia, quando la medesima sia rilasciata su un operazione di leasing, da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326;
- 3) la concessione del contributo in conto capitale, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, calcolato sulle sole spese già sostenute al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

Le modalità e le caratteristiche della richiesta congiunta di agevolazione per il contributo in conto canoni, in conto capitale e per il contributo per la riduzione dei costi di garanzia, sono espressamente previste al paragrafo 9.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi della norma sopra richiamata, le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del decreto medesimo¹.

L'Ente gestore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, gestisce, in regime di concessione, il Fondo costituito per la concessione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria citate.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite:

- le Società di locazione finanziaria, le Banche che svolgono direttamente attività di leasing e le Associazioni Artigiane di categoria².

I predetti Soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti modalità operative.

¹ Per brevità, successivamente denominate "Società".

² Per brevità, successivamente denominati "Soggetto presentatore".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della L. 949/52, istituito dalla Regione.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni è disponibile sul sito internet dell'Ente gestore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione. Detta modulistica predisposta dall'Ente Gestore è approvata e resa operativa dall'Assessorato di spesa competente.

AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1, costituite anche in forma cooperativa o consortile, annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall'art. 2, della legge regionale n. 32/2016, che abbiano stipulato con le Società contratti di locazione finanziaria in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3. La predetta annotazione deve avvenire entro la data di decorrenza del contributo in conto canoni, la quale coincide con quella del verbale/i di consegna del bene/i (l'ultimo nel caso di più verbali).

2. Domanda di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata via web dal Soggetto presentatore, utilizzando il software messo a disposizione dall'Ente gestore sul proprio sito istituzionale. La domanda stampata dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa artigiana³ con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal Soggetto presentatore. Quest'ultimo trasmetterà la domanda all'Ente gestore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato sul proprio sito, avendo cura di indicare il numero di posizione e la denominazione dell'impresa beneficiaria, o tramite il servizio postale, non oltre 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo in conto canoni (vedi successivo paragrafo 6, comma 3) a pena di inammissibilità della domanda medesima. Ai soli fini della verifica temporale faranno fede il rapporto di trasmissione della mail certificata o il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale del verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;

³ Per brevità successivamente chiamata impresa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria di provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00, ha l'obbligo di presentare all'Ente Gestore (utilizzando lo schema riportato sul sito istituzionale) apposita dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, per la trasmissione all'Assessorato competente dei dati necessari alla verifica antimafia. Detta verifica, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia.

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente gestore rilascia alla Società e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di presentazione, numero di posizione assegnato alla richiesta ed il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta cartacea, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni.

3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria e documentazione

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi, devono avere per oggetto:

a) la locazione del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. La locazione del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione /sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);

b) l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell'attività artigiana⁴ dell'impresa;

c) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi⁵, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 448/2004 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale.

La dichiarata e documentata destinazione artigiana dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Nel computo dell'ammontare dei contributi da assegnare a favore dell'impresa va fatto salvo il disposto dell'art. 5 comma 2, del Regolamento UE 1407/2013 ove si stabilisce che gli aiuti "De

⁴ Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

⁵ La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“de minimis” non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo da luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Le agevolazioni non possono essere concesse per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento 448/2004, devono essere prodotte:

- 1) una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- 2) una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che: a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo del materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

4. Importo massimo delle agevolazioni in conto canoni e in conto capitale concedibili

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di finanziamento di importo inferiore a €. 5.000,00. L'investimento non è soggetto ad alcun limite di importo, tenendo presente che l'intervento regionale è gestito secondo la regola “de minimis”, dettata dall'Unione europea per disciplinare gli aiuti pubblici alle imprese (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013).

La regola “de minimis” implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis”, superiori a €. 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli €. 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Condizioni di ammissibilità dell'investimento

MEZZI MOBILI

Non sono agevolabili le autovetture di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate, secondo la valutazione del Comitato Tecnico Regionale (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali).

IMBARCAZIONI

La spesa sostenuta per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50% - esclusi i natanti (unità da diporto il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri) - a condizione che gli acquisti proposti siano coerenti col numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione/conduzione dei mezzi.

6. Contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

Il contributo in conto canoni è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria⁶ pari al 64%.

Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52. Il contributo in conto interessi è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.

Detta misura non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "De minimis"⁷.

⁶ Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

⁷ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione europea (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;
- a 6 anni, se riguarda beni mobili.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione⁸, le predette durate sono elevate rispettivamente a 15 anni per i beni immobili ed 8 anni per i beni mobili.

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Ente Istruttore presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla misura massima del 20% del valore locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi – beni mobili - a 12 mesi - beni immobili -

7. Contributo in conto capitale

Per le operazioni di locazione finanziaria è previsto oltre al contributo in conto canoni, un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, che sarà riconosciuto in due quote. La prima quota sarà pari alle spese già sostenute a titolo di anticipo (macrocanone) al momento della presentazione della domanda di agevolazione, fino a un massimo del 20%. La seconda quota del contributo in conto capitale verrà pagata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

8. Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni è garantita, in misura pari almeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.⁹

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

⁸ Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi artigiani da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo in conto canoni alla Società.

⁹ Il costo della garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori con esclusione delle Azioni e/o quote sociali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione ai contributi in conto canoni e in conto capitale, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e 3, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'Ente gestore. L'ammissione alle agevolazioni è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare, entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'avvenuta ammissione ai contributi, nella medesima nota è data indicazione del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare la concessione di contributi sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al fondo.

10. Erogazione dei contributi

Il contributo in conto canoni e il contributo per la riduzione dei costi di garanzia, corrisposti in forma attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente, e quello in conto capitale sono accreditati direttamente all'impresa beneficiaria. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare obbligatoriamente il codice Iban del conto sul quale effettuare gli accrediti.

In ogni caso l'impresa, la Società di locazione finanziaria / Banca che svolge direttamente attività di leasing e l'Associazione Artigiana di categoria presentatrice della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente gestore in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i agevolato/i, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso della locazione finanziaria.

Con cadenza semestrale l'Ente gestore ha l'obbligo di verificare presso le Società la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al contratto di locazione finanziaria.

L'Ente gestore invia annualmente all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi e i dati e le elaborazioni statistiche necessarie a consentire di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse unitamente all'esito di tutte le attività di verifica effettuate presso le imprese beneficiarie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate dall'Ente gestore all'atto dell'erogazione del contributo. A fronte delle ritenute effettuate, l'Ente gestore rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

11. Revoca delle agevolazioni

L'Ente gestore si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

I contributi in conto canoni e in conto capitale potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Ente gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l'Ente gestore con le modalità previste dall'art. 9, comma 5 del Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.